



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RAPANI, ZULLO, ROSA, ORSOMARSO, PETRENGA, FALLUCCHI, SIGISMONDI, GELMETTI, CALANDRINI, PELLEGRINO, SILVESTRONI, DE PRIAMO, IANNONE, PETRUCCI, SPINELLI, FAROLFI, MENNUNI, GUIDI e COSENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

Delega al Governo in materia di politiche per l’inclusione delle persone con disabilità uditiva

ONOREVOLI SENATORI. - La rappresentazione della disabilità ha risentito nel tempo dell'influsso di fattori culturali e sociali che hanno dato origine, di volta in volta, ad atteggiamenti differenti rispetto alle persone che ne sono portatrici. Un approccio che per lungo tempo si è affermato nella nostra società e nelle istituzioni pubbliche, chiamate a intervenire sulle problematiche collegate alla disabilità, è quello che sottintende una visione « medicalizzata », focalizzata soprattutto a curare e a conformare le diversità indesiderate.

Il progresso culturale e sociale, nel frattempo intervenuto, ci sta conducendo, invece, verso un'idea contrapposta della diversità, da considerare in qualche modo come ricchezza da preservare ai fini del mantenimento non solo dell'identità dei singoli e, quindi, anche delle persone con disabilità, ma della stessa identità collettiva.

Questa nuova prospettiva è stata valorizzata per la prima volta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attraverso la *International Classification of functioning, disability and health* (classificazione ICF) del 2001 e, successivamente, ripresa dall'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) con l'adozione nel 2006 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Quest'ultima, infatti, molto eloquentemente, pone fra i suoi principi generali « il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa » (articolo 3, comma 1, lettera « d »).

L'evoluzione nella rappresentazione sociale della disabilità, di cui i citati documenti dell'OMS e dell'ONU hanno tracciato il nuovo solco, ha connotato senza dubbio

anche il « mondo della sordità » e i protagonisti che ne fanno parte, dalle persone sorde, ai loro familiari, alle figure professionali coinvolte a vario titolo, determinando un mutamento nella sua percezione anche da parte dei mezzi di comunicazione di massa, cosiddetti *mass media*, e del legislatore nazionale e sovranazionale. Si è così passati da una visione della sordità come una « patologia da sanare », una disabilità da normalizzare e, per quanto possibile, « mimetizzare » a una visione più olistica della persona sorda.

Il mutamento socio-culturale ha investito la rappresentazione della sordità non solo « al suo esterno », vale a dire nella comunità, ma anche « al suo interno », ossia in relazione al modo in cui le stesse persone sorde hanno cominciato a guardare ai propri limiti, capacità, istanze e diritti, compreso quello di esprimersi nella propria lingua (vocale o visivo-gestuale), o vedersi riconosciute le diversità rispetto al linguaggio adottato.

Sulla base del metodo di educazione al linguaggio adottato dalla famiglia si possono, infatti, distinguere vari tipi di « manifestazioni » della sordità: quelli esposti unicamente alla lingua vocale (cosiddetti « sordi oralisti ») e sordi esposti sia alla lingua vocale, sia alla lingua dei segni (« sordi bilingui » o « sordi segnanti »). Ciascuno di loro necessita di attenzioni specifiche e soprattutto la persona richiede di poter essere coinvolta nelle scelte e nelle soluzioni assunte dai decisori istituzionali per il miglioramento della loro vita nella quotidianità.

Questa consapevolezza ha progressivamente portato a legittime istanze da parte delle associazioni che rappresentano le per-

sone con *deficit* uditivi, diversificate per condizione, al fine di creare gli opportuni presupposti per una reale autonomia e indipendenza della persona nelle scelte che la riguardano. Se, infatti, una diagnosi precoce, una corretta protesizzazione, l'esposizione alla lingua parlata e il suo insegnamento formale appaiono indispensabili per una vita « normale », altrettanto importanti sono gli interventi, anche di carattere normativo, come quelli che si propongono nel presente disegno di legge, per consentire a una persona con questo tipo di disabilità, non solo di condurre una vita « normale », ma anche qualitativamente soddisfacente.

Uno Stato in grado di tendere all'elaborazione di un « modello sociale » della disabilità, in cui vengono promossi gli strumenti idonei a contenere gli effetti di uno svantaggio derivante da un *deficit*, come quello uditivo, è uno Stato proiettato verso una società davvero inclusiva, ove ciascuno - con le proprie differenze e i propri limiti - può trovare la sua realizzazione e il suo benessere. In questa ottica, lo svantaggio non dipende tanto da una mancanza fisica, cognitiva, psichica o sensoriale, ma soprattutto dalla risposta che il nostro ordinamento e la nostra società sono in grado di offrire alle persone con disabilità e alle loro specifiche istanze per evitare che non vengano incluse nella vita economica e sociale del luogo in cui risiedono e del Paese.

Tali interventi, che possono migliorare, anche sensibilmente, la loro quotidianità sono connessi alle modalità attraverso cui la società organizza l'accesso a diritti, beni e servizi. Risulta, pertanto, fondamentale disciplinare, aggiornare e predisporre strumenti e servizi diretti all'abbattimento/contenimento delle barriere culturali, comunicative e ambientali, che oggi non permettono il pieno sviluppo della personalità, dell'autonomia e spesso il raggiungimento degli obiettivi formativi e professionali degli individui con questo tipo di *deficit*.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta prevede una delega al Governo per il riconoscimento dell'oralismo, per l'adozione di misure volte a rimuovere gli ostacoli, spesso invisibili ai « normodotati », a una vita serena e indipendente delle persone sorde: dal riconoscimento di benefici fiscali o contributi per i nuclei familiari con persone non udenti affinché possano dotare le abitazioni di tutti i dispositivi tecnologici necessari alla piena autonomia, all'obbligo per le università e per le amministrazioni e istituzioni pubbliche di adottare tutte le misure e le apparecchiature tecnologiche necessarie per favorire l'ingresso e l'inclusione dei lavoratori sordi, non solo segnanti che utilizzano la lingua dei segni italiana (LIS) ma anche oralisti (ovvero, le persone che hanno riacquisito l'uso della parola tramite la logopedia e una migliore protesizzazione), semplicemente chiedendo e organizzandosi con ciascun lavoratore o studente, senza nessuna imposizione di regole *standard*.

Si prevede un rifinanziamento del Fondo sanitario volto a sostenere i costi di produzione economica delle più avanzate protesi uditive digitali e l'istituzione di un tavolo di confronto con persone sorde oraliste e le associazioni più attive in materia di disabilità auditiva, con particolare attenzione a quelle che appoggiano l'oralismo, allo scopo di individuare forme di riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e di accessibilità per le persone con tale disabilità. Tra questi, per esempio l'obbligo sui mezzi pubblici e privati all'installazione di schermi luminosi che proiettino tutti gli avvisi e le informazioni legati al servizio.

Si chiede, altresì, al Governo di introdurre su tutta la programmazione televisiva pubblica e privata registrata, compresa quella rivolta ai bambini, sottotitoli di qualità, non solo riassuntivi, ma coerenti con il parlato e, al contempo, di prevedere incentivi per agevolare l'utilizzo nelle sale cinematografiche,

nei teatri, negli spazi museali e in qualsiasi luogo adibito ad attività culturali e di intrattenimento, di sottotitoli fedeli al parlato e dell'uso di dispositivi di ultima generazione che consentano alle persone con disabilità uditiva di usufruire di servizi di alto livello qualitativo.

Nell'ambito della ricerca, si chiede di prevedere risorse finanziarie volte a promuovere lo studio di soluzioni tecnologiche innovative per potenziare la comunicazione istantanea con le persone non udenti, quali apparecchi di telefonia fissa che permettano una trascrizione istantanea della conversazione o

una strumentazione che consenta, nell'ambito di determinati percorsi universitari, quali medicina, o professioni, di leggere quanto viene percepito con l'udito.

Le previsioni sopra elencate sono solo alcune e vanno ad accompagnarsi a quelle volte a promuovere nel tempo, in concomitanza con il progresso sociale e tecnologico, una sensibilizzazione culturale verso questo tipo di disabilità, nell'intento di contrastare possibili forme di discriminazione per valorizzare, al contrario, la ricchezza delle differenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rimozione dei limiti alla comprensione e alla comunicazione della persona sorda oralista e alla sua effettiva partecipazione alla vita collettiva. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in accordo con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreti. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espres-

sione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) prevedere agevolazioni fiscali e contributi a favore delle famiglie con uno o più componenti affetti da disabilità uditiva a carico per l'acquisto di sussidi tecnologici volti a facilitarne l'autosufficienza, nonché per l'uso domestico di energia elettrica e connessione *internet*;

b) riqualificare i servizi pubblici, prevenendo in particolare l'obbligo, per le pubbli-

che amministrazioni e loro enti strumentali nonché per gli istituti bancari e di telefonia, di indicare nei loro siti *internet* gli indirizzi di posta elettronica o le linee telefoniche con risposta in tempo reale, dedicate alle persone con disabilità uditiva a cui viene assegnato un codice identificativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) prevedere su tutti i mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, sulle navi e porti d'imbarco, l'installazione di schermi luminosi che consentano alle persone con disabilità uditiva di accedere tempestivamente a tutti gli avvisi e alle comunicazioni relative ai servizi;

d) prevedere l'installazione di schermi tattili ai caselli autostradali;

e) prevedere l'introduzione su tutta la programmazione televisiva pubblica e privata, incluse piattaforme di *streaming* e *internet*, con particolare riguardo a quella dedicata ai bambini, di sottotitoli fedeli al parlato;

f) promuovere, anche con incentivi di carattere fiscale, l'utilizzo nelle sale cinematografiche, nei teatri, negli spazi museali e nei luoghi adibiti ad attività culturali e di intrattenimento, di sottotitoli fedeli al parlato;

g) sostenere, con iniziative anche di carattere economico, la ricerca scientifica sul supporto ai non udenti;

h) redigere una guida, anche in formato digitale, contenente informazioni di base sulla normativa vigente in materia di disabilità uditiva e sulle agevolazioni e servizi dedicati;

i) promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione istituzionale sull'oralismo, tramite i principali canali di informazione, anche digitali, in materia di inclusione delle persone con disabilità uditiva e contrasto di ogni forma di discriminazione.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, è rifinanziato con euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'attuazione degli interventi a favore della disabilità e dell'inclusione sociale nonché mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.